



Istituto Comprensivo Statale “FRANCESCO BERNI”

Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT) - Tel. 0573/800680

Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479

e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it

www.iclamporecchio.edu.it

Ai componenti della Commissione Elettorale
Docenti Poccioni Cristina – Innocenti Martina
Genitori Gori Silvia- Piro Grazia
All'assistente amministrativo Lami Manuela

Agli Atti- al Sito

LA COMMISSIONE ELETTORALE- NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

La commissione elettorale d'Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo; due tra i genitori degli alunni iscritti.

La commissione è **presieduta** da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della commissione stessa, durante la prima riunione della Commissione stessa.

Le funzioni di **segretario** sono svolte da un membro designato dal presidente.

Il Dirigente Scolastico, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, può costituire la commissione elettorale anche con un numero di membri inferiore a quello previsto, tendendo, nei limiti del possibile, ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono la commissione stessa. La commissione è comunque validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti.

La commissione delibera, a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due anni, con possibilità di estensione della nomina al biennio successivo. **I membri della commissione elettorale, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.**

COMPITI DELLA COMMISSIONE

• 1. CONTROLLO E DEPOSITO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI

Alla Commissione vengono comunicati, da parte del Dirigente Scolastico, gli elenchi aggiornati degli elettori, divisi per componente, genitori, docenti, personale ATA.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti di propria appartenenza.

I **genitori** che hanno più figli frequentanti l'Istituto votano una sola volta.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del **personale docente e A.T.A.** spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale docente e A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Il personale docente e A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il personale docente e A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto.

Perde altresì il diritto di elettorato il personale docente e A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

La Commissione Elettorale deposita gli elenchi, presso la Segreteria dell'Istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

• 2. CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE

Le liste dei candidati sono presentate, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, pertanto **dalle ore 9 del 6 novembre 2023 alle ore 12 del 13 novembre 2023, considerato che la segreteria rimarrà chiusa sabato 11 novembre.**

La commissione elettorale affigge all'albo le liste dei candidati subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste, pertanto il 13 novembre 2023.

La commissione elettorale verificherà, successivamente, la regolarità delle liste.

La commissione elettorale dovrà:

1. Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori. Le liste elettorali possono essere sottoscritte dai membri della Commissione Elettorale, ma non essere essi stessi candidati. Nel caso in cui un membro della Commissione si presenti come candidato, verrà immediatamente sostituito nella Commissione stessa con decreto del Dirigente Scolastico.
2. Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.
3. Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.
4. In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista.
5. Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
6. Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste.
7. Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza, sulla base dell'ordine di presentazione delle stesse.

8. Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni dandone comunicazione mediante l'affissione all'albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste, entro il 18 novembre
9. Comunicare attraverso l'affissione all'albo **richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni** per le eventuali irregolarità nelle liste.
10. Affiggere all'albo e inviare al seggio le liste elettorali definitive.

Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

Si ricorda quanto segue.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON UNA POPOLAZIONE SUPERIORE A 500 – NUMERO DEI SEGGI ATTRIBUIBILI E LORO DIVISIONE FRA LE VARIE COMPONENTI

I componenti del Consiglio d'Istituto risultano in totale 19: 8 docenti; 8 genitori, 2 rappresentanti del personale ATA. Il Dirigente Scolastico fa parte di diritto dell'organo collegiale.

Il numero dei candidati: il numero massimo di candidati per ciascuna lista risulta essere pari al doppio del numero dei candidati eleggibili

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere, al massimo, il seguente numero di candidati:

- componente personale insegnante: numero massimo di candidati per lista 16, su 8 da eleggere;
- componente genitori degli alunni numero massimo di candidati per lista 16, su 8 da eleggere;
- componente personale ATA numero massimo di candidati per lista 4, su 2 da eleggere

È vietato

- Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
- Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
- Nessun candidato può presentare alcuna lista.
- Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

Numero minimo dei presentatori di ciascuna lista

- Componente genitori: presentatori di ciascuna lista minimo 20 (per numero di aventi diritto superiore a 200);
- Componente docenti: presentatori di ciascuna lista minimo 8 (1/10 degli aventi diritto al voto);
- Componente personale ATA: presentatori di ciascuna lista minimo 2 (1/10 degli aventi diritto).

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I[^], II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

- **3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE**

Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I seggi sono validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità. I candidati non possono far parte dei seggi.

La designazione dei componenti è effettuata dal Dirigente Scolastico su indicazione della Commissione Elettorale. Si procede alla nomina dei 3 componenti del seggio entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)